

ROMA



Protocollo RC n. 15320/2023

Anno 2023
Ordine del giorno n. 25

102^a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023)

Adozione, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008

ROMA



ROMA CAPITALE
Regione Generale

07 GIU. 2023

DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 62206

ROMA CAPITALE

- 6 GIU. 2023

DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA

Prot. n. QI 100835

ROMA CAPITALE
Ragione Generale Ufficio Protocollo
Via del Tempio di Augusto 100 Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Pianificazione Generale

- 8 GIU. 2023

62968

RE/.....

Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione della Assemblea Capitolina

Oggetto: adozione, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

08 GIU 2023

L'Assessore all'Urbanistica
Maurizio Veloccia

N. RC/..... 15320 Parere reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Gianni Gianfrancesco

Parere Ufficio proponente	Parere della Ragioneria Generale	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.	Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione F.to _____
Il Direttore della Direzione Pianificazione Generale Silvia Capurro	Il Ragioniere Generale Marco Iacobucci	Il Vice Segretario Generale F.to _____ Il Segretario Generale F.to Pietro Paolo Mileti

PROPOSTA DELLA GIUNTA ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DECISIONE

n° 53 del 13.6.2023

Premesso che:

con Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 12.02.2008, contestualmente alla ratifica dell'Accordo di pianificazione è stato approvato il Piano Regolatore Generale (PRG), adottato con deliberazione Consiglio Comunale n.33 del 19-20.03.2003 e controdedotto con deliberazione Consiglio Comunale n.64 del 21-22.03.2006, nonché in conformità alle modifiche e agli adeguamenti concordati nell'Accordo di pianificazione medesimo;

nel dispositivo del provvedimento di approvazione del PRG vigente risulta prescritto che *"gli Uffici provvederanno all'adeguamento degli elaborati del NPRG (prescrittivi, gestionali, descrittivi, indicativi e per la comunicazione) in esatta corrispondenza di quanto stabilito"* con la medesima deliberazione;

tale adeguamento consiste nella "messa a punto" definitiva degli elaborati del PRG approvato, grafici e testuali, così come definiti dall'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), a seguito delle modifiche e integrazioni, sopravvenute rispetto al PRG adottato, ad esito dell'accoglimento delle osservazioni e delle prese d'atto degli errori materiali, dei recepimenti e degli adeguamenti, assentite in sede di controdeduzioni e completati con i lavori della Conferenza di copianificazione;

con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 7.06.2016 è stato dato atto (al punto a) del *Disegno definitivo degli elaborati prescrittivi "Sistemi e regole" e "Rete ecologica" del PRG '08*, e contestualmente (al punto b), è stata adottata la variante, ad oggi in corso di perfezionamento, *ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/1942, riguardante le aree prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto e di diritto.*

Dato atto che

il Piano Regolatore Generale di Roma è un atto complesso, "composto" da più elaborati, prescrittivi, gestionali, descrittivi, indicativi e per la comunicazione, distinti per contenuto e finalità, ma facenti parte tutti del medesimo strumento urbanistico;

la disciplina del territorio comunale è articolata in componenti riferite a ciascuno dei seguenti sistemi: *Insediativo; Ambientale e Agricolo; Servizi, Infrastrutture e Impianti;*

il Piano persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente, secondo i principi di sostenibilità ambientale, della perequazione urbanistica e dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente;

all'indomani dell'entrata in vigore del PRG capitolino, sono emerse difficoltà interpretative sull'applicazione di alcuni contenuti delle norme tecniche del PRG, con conseguenti criticità nella normale attività istruttoria da parte degli uffici. Conseguentemente, si è assistito ad una complessa ed articolata querelle giudiziaria che ha investito in particolare alcuni aspetti declinati dalle Norme Tecniche approvate, con particolare riferimento agli istituti perequativi che permeavano l'impianto dello strumento urbanistico generale;

se da un lato l'impatto giudiziario, in alcuni casi, ha consentito di rafforzare l'impostazione delle Norme di Piano, dall'altro ha generato interpretazioni ondivaghe che si sono riverberate nella fase applicativa ed attuativa dello Strumento;

in particolare, nella parte delle NTA dedicata ai Tessuti della Città Consolidata, già nel 2010, la giustizia amministrativa era intervenuta con effetto demolitorio su alcune disposizioni, prima fra tutte quella contenuta nell'art. 45 co.6 delle NTA, comportando, ancora oggi, la necessità di leggere la norma in combinato disposto con la giurisprudenza di riferimento e non consentendo un'univoca trattazione dei singoli procedimenti attuativi, con conseguente esposizione a contenziosi;

ancora, una simile criticità, forse ancor più pronunciata, si è individuata nell'applicazione delle disposizioni dettate dalle NTA per la disciplina della Città da Ristrutturare che, senza dubbio, costituisce uno dei principali ambiti di applicazione del nuovo panorama normativo in materia di rigenerazione urbana: ci si riferisce, in particolare, ai Tessuti disciplinati dagli artt. 51 e ss. della NTA, per i quali si sono sviluppati, più di recente, numerosi contenziosi, poi definiti sfavorevolmente per l'Amministrazione;

infatti, in detti casi, sebbene le disposizioni sottese ai procedimenti dedotti sub iudice non fossero oggetto di diretta contestazione giudiziaria, i provvedimenti amministrativi discendenti dall'applicazione di tali disposizioni, erano risultati contaminati dall'ondivaga interpretazione della disciplina normativa di riferimento, scaturita, a sua volta, dall'impostazione e dalla lettura unilaterale offerta in merito dal

Giudice Amministrativo rendendo così l'applicazione della disciplina declinata sostanzialmente impraticabile;

da dette condizioni deriva una parziale obsolescenza e/o compromissione del PRG approvato nel 2008, tale da rendere opportuno e necessario procedere ad una estesa attualizzazione e revisione della normativa di Piano, restituendo un testo delle NTA di diretta ed univoca interpretazione, tendenti a favorire e promuovere massimamente il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente limitando, per converso, il consumo di suolo e la compromissione delle componenti ambientali urbane, valorizzando le dotazioni territoriali pubbliche e di pubblico interesse, secondo i più recenti principi della "rigenerazione urbana".

Tenuto conto che

le mutate condizioni socio-economiche e la progressiva evoluzione normativa e disciplinare, oltreché la fase applicativa del Piano, determinano l'esigenza di una revisione in aggiornamento della normativa di PRG, anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi che hanno caratterizzato i primi anni di vita del PRG dal 2008 ad oggi, sia a livello nazionale, con le modifiche occorse al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e i Decreti varati dal Governo durante la pandemia, sia a livello regionale, con le disposizioni sulla ripresa edilizia del Piano Casa, di cui alla L.R. n. 21/2009, e della rigenerazione urbana, di cui alla L.R. n. 7 del 2017;

la tendenza attuale attribuisce alla rigenerazione urbana, o meglio alle varie attività che possono essere ricondotte a tale definizione, un ruolo strategico e propulsivo nei confronti di una domanda di trasformazione crescente e diffusa e non sempre facilmente intercettabile, che richiede un approccio integrato di diverse politiche settoriali e nuovi strumenti, in grado di recepire e valorizzare le istanze provenienti dai territori, riconnettendo le ragioni della sostenibilità, dell'equità e del rafforzamento del capitale sociale con la scarsità delle risorse economiche disponibili e la tipicità delle procedure della Pubblica Amministrazione;

nella disciplina urbanistico-edilizia nazionale il concetto di rigenerazione urbana si è principalmente concretizzato in una serie di interventi legislativi a livello nazionale, volti a semplificare anche le procedure edilizie introducendo una serie articolata di "Misure per il rilancio dell'edilizia" tra le quali: ridefinizione degli interventi edilizi (rif. Art.3 DPR 380/2001), l'ampliamento della portata del Permesso di costruire in deroga (rif. Art.14 del DPR 380/2001), definizione di destinazioni d'uso e mutamento urbanisticamente rilevante (rif. Art.23ter DPR 380/2001), estensione del campo di applicazione del Permesso di costruire convenzionato (rif. Art.28bis DPR 380/2001);

a livello regionale la L.R. n. 7 del 2017 detta norme in materia urbanistica e edilizia, introducendo aspetti di carattere generale sulla rigenerazione urbana e sul recupero edilizio, tenendo in considerazione la necessità di limitare nel tempo il consumo del suolo, anche alla luce della proposta di legge nazionale che prevede, per la data del 2050, una sostanziale riduzione del consumo tendente a zero;

si tratta di una legge con cui le Amministrazioni comunali sono chiamate ad occuparsi della programmazione di scelte finalizzate alla salvaguardia del territorio, favorendo il recupero, anche con l'introduzione di più elevate prestazioni ambientali, del patrimonio edilizio esistente e alla riqualificazione urbanistica degli ambiti territoriali compromessi e carenti di standard e servizi;

in linea con quanto indicato dalla norma regionale, l'amministrazione capitolina intende avviare processi di rivitalizzazione del tessuto economico e sociale finalizzati all'obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile strutturato su un assetto urbanistico policentrico e sulla qualità dell'abitare e dei servizi offerti ai cittadini, imprese ed investitori;

sia la normativa nazionale che quella regionale hanno mutato, in modo sostanziale, il quadro di regole di riferimento connesse alle procedure autorizzative ed attuative degli interventi, incidendo direttamente sulle "capacità funzionali" delle vigenti NTA rendendo indifferibile il suo aggiornamento, fermo restando l'impianto e l'articolazione complessiva (dei sistemi insediativo e delle relative componenti) del Piano Regolatore Generale di Roma Capitale;

Considerato che

le "Linee programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021-2026", approvate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 106 del 19.11.2021, in cui si intende portare l'attenzione sul territorio di Roma Capitale, sulla sua peculiare *Forma Urbis*, oggi divisa da profondi divari territoriali, affrontano il tema della rigenerazione urbana intesa sia come riqualificazione dello spazio pubblico, in

conformità ai criteri ambientali minimi a cui sta lavorando il Ministero della Transizione Ecologica, sia come rigenerazione degli spazi urbani degradati, il tutto al fine di restituire alla città una forma ed un ordine coerenti con i bisogni e le vite di cittadine e cittadini;

al fine di poter realizzare tali obiettivi programmatici, si rende, quindi, necessaria la revisione e l'aggiornamento delle attuali regole che governano le trasformazioni territoriali, nonché la semplificazione della normativa attuativa vigente;

tra le misure previste è necessario, pertanto, intervenire sulle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale al fine di recepire le innovazioni legislative a livello regionale e nazionale;

con Mozione n. 54 del 17.03.2022 l'Assemblea ha impegnato il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica *"ad una iniziativa che produca una Deliberazione dell'Assemblea Capitolina, preceduta da una fase di ascolto e confronto coinvolgendo la Commissione Consiliare, che comporti una prima modifica delle Norme Tecniche di Attuazione, affinché venga predisposta in un tempo più lungo una ulteriore proposta di deliberazione che preveda un riesame complessivo delle Norme Tecniche di Attuazione"*;

con Delibera n.120 del 14.04.2022, avente ad oggetto *"Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale approvato ai sensi dell'art. 66-bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e smi. Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e smi."*, la Giunta Capitolina ha avviato un percorso di riforma e revisione del quadro di regole urbanistiche, al fine di dare attuazione ai tre elementi fondamentali per la trasformazione della città di Roma: la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della pianificazione e, soprattutto, la certezza dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi;

in esecuzione della DGC 120/2022, con Determinazione del Direttore Dipartimento PAU rep. QI/1054/2022 del 6.09.2022 è stato costituito un gruppo di lavoro incarica della revisione delle NTA del PRG vigente ed inoltre, nel corso dei mesi da giugno a settembre del 2022, sono intervenute n.13 sedute dalla Commissione Capitolina VIII-Urbanistica che hanno audito realtà sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali presenti sul territorio riguardo alle esigenze di revisione e attualizzazione delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;

Valutato che

è volontà dell'Amministrazione procedere, considerando le caratteristiche del territorio e quindi fermo restando l'impianto e l'articolazione complessiva (dei sistemi e delle relative componenti) del Piano Regolatore Generale, ad una attività di revisione della normativa tecnica in due fasi: una prima modifica riguardante una parte delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa all'adeguamento e all'attualizzazione delle stesse rispetto alla normativa sovraordinata statale e regionale, orientata alla semplificazione procedurale in particolare per le parti consolidate e da riqualificare della città; a seguire, ulteriori provvedimenti di verifica di compatibilità degli interventi, tra cui il riesame di alcune componenti del sistema normativo, ad esempio la programmazione dei Servizi;

le finalità della variante in argomento, relativa alla prima fase della strategia di intervento fermo restando l'impianto disciplinare di PRG, possono così sintetizzarsi in:

- **aggiornamento** e quindi **semplificazione** e maggiore chiarezza della norma, al fine di agevolare il compito sia degli uffici capitolini competenti alla gestione delle trasformazioni del territorio sia dei professionisti esterni "allineando" la normativa nazionale, regionale alla norma vigente;
- maggiore **flessibilità** dello strumento di pianificazione al fine di facilitarne la sua applicazione anche per favorire processi di rigenerazione;

le modifiche ai singoli articoli delle norme tecniche, come meglio descritte nella Relazione Tecnica parte integrante del presente provvedimento, riguardano in particolare:

- definizione e semplificazione dell'iter di approvazione degli elaborati gestionali e indicativi del Piano di cui all'art.2, favorendo il progressivo aggiornamento delle componenti non prescrittive ;
- allineamento del PRG vigente all'art. 23 ter del DPR 380/2001 per quanto concerne le destinazioni d'uso e delle categorie d'intervento di cui all'art. 6 e 9 e conseguente riscrittura per le componenti insediative di parte della città storica, della città consolidata e da ristrutturare;
- introduzione di criteri di maggiore flessibilità funzionale rispetto a quelli previsti dal PRG per il cambio di destinazione d'uso in merito al reperimento dello standard, rispettando l'impostazione del Piano in termini di carichi urbanistici (art.8);

- introduzione, tra le modalità di attuazione del PRG vigente (art.12) del "Permesso di costruire convenzionato";
- rivisitazione delle disposizioni relative all'applicazione dell'art. 16 (Carta per la Qualità) allineandolo alla sua originaria funzione gestionale, di supporto qualitativo alla progettazione degli interventi;
- definizione dell'applicabilità della cessione compensativa (art.22), quale modalità alternativa all'esproprio;
- riformulazione della normativa a seguito di pronunce giurisprudenziali (art.45 co.6);
- modifica degli articoli 52 e 53 della Città da ristrutturare, restituendo loro la corretta organicità sistemica nell'ambito del corpo normativo, con l'obiettivo della semplificazione amministrativa al fine di accelerare la fase attuativa della riqualificazione/rigenerazione prevista per gli ambiti integrati, revisionando in parte, le procedure di definizione ed approvazione della modalità diretta e indiretta;
- definizione della modalità di programmazione e attuazione dei Servizi pubblici (art.83) attraverso due "strumenti" individuati dal PRG, *Programma di acquisizione, utilizzazione e gestione delle aree destinate a servizi* e il *Progetto Unitario*, al fine di garantire la necessaria flessibilità dell'intervento pubblico (o sussidiario da parte dei privati), in coerenza con l'evoluzione degli scenari sociali, demografici ed in linea con i più aggiornati parametri di creazione di "valore pubblico" degli interventi;
- definizione delle procedure per la realizzazione dell'impiantistica sportiva nelle aree a verde privato attrezzato (art.87);

inoltre, si introduce:

- uno specifico articolo per favorire interventi rigenerativi su edifici dismessi di proprietà privata tutelando allo stesso tempo la sicurezza e l'incolumità degli abitanti attraverso l'eliminazione di situazioni di degrado edilizio e sociale e in generale di quelle situazioni che rappresentano potenziali compromissioni alla salute dei cittadini;
- il Registro dei crediti edilizi con l'obiettivo sia di semplificare gli interventi di rigenerazione urbana sia per restituire l'individuazione delle aree oggetto delle Compensazioni (partenze e atterraggi), in merito all'entità delle volumetrie compensate, allo stato di attuazione delle aree cedute e da cedere e all'entità delle volumetrie ancora da compensare.

Dato atto che:

la variante in argomento non incide sul bilancio delle aree a standard previsto dallo strumento urbanistico generale in quanto non modifica in modo sostanziale indici di edificabilità, destinazioni d'uso, né prevede nuove aree edificabili; non comporta, inoltre modifiche delle destinazioni d'uso delle aree, fatto salvo quanto già espresso in sede di copianificazione, restano fermi tutti i vincoli, i limiti, le restrizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata (Piano di Assetto Idrogeologico, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale Generale, Beni culturali, ecc.);

prima della deliberazione di approvazione saranno definite le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II "Norme in materia ambientale" nonché, ove necessario, acquisiti i pareri di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli presenti sulle aree in questione;

la presente variante è predisposta conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica. Nello specifico si fa riferimento alla Legge Regionale n. 19 del 23.11.2022 che all'art. 9 co. 61 prevede: *"Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede all'approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63"*;

Il Direttore
Arch. Gianfrancesco

DS 13.06.2023
Pag. 5 di 7

agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63”;

tali commi 62 e 63 così dispongono:

- co.62 “Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione”;
- co.63 “Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche” ;

con Delibera n.433 del 22.12.2022, la Giunta Capitolina ha preso atto dell’intervenuto conferimento della Regione Lazio a Roma Capitale delle funzioni in materia urbanistica, come disciplinate ai commi da 61 a 66 dell’art. 9 L.R.L. n.19/2022 e ha approvato lo schema di convenzione previsto dal comma 67 del citato art.9 della suddetta legge;

successivamente, in data 29.12.2022, la Regione Lazio e Roma Capitale hanno stipulato la Convenzione, con la quale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, viene conferito a Roma Capitale l’esercizio delle funzioni in materia urbanistica e vengono disciplinate le modalità, anche organizzative, di esercizio delle funzioni stesse.

preso atto che:

in data 6.6.2023..... il Direttore della Direzione Pianificazione Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della variante urbanistica inserita nella proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Direttore

F.to: Silvia Capurro

in data 6.6.2023..... il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del regolamento uffici e servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: Gianni Gianfrancesco

in data 8.6.2023..... il Ragionerie Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Ragioniere Generale

F.to.: Marco Iacobucci

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario¹⁰ Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L' ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

per le motivazioni e gli obiettivi e secondo i criteri indicati in premessa:

di adottare, ai sensi dell'art.10 della legge n.1150/42 e L.R n.19/2022 la variante parziale agli articoli delle NTA di PRG approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12.02.2008, così come riportati nell'Allegato "A" ~~parte integrante~~ del presente provvedimento;

di dare mandato agli uffici di provvedere, ad esito dell'approvazione, alla predisposizione di un provvedimento che metta in coerenza gli articoli così come modificati con i restanti articoli delle NTA non oggetto della presente variante.

Come previsto dal citato comma 63 dell'art. 9 della L.R. L. n. 19/2022, la presente deliberazione, una volta adottata, sarà trasmessa alla Regione Lazio "entro 10 giorni dal [...] deposito presso la segreteria comunale".

⊗ e nella relazione - Allegato B -
⊗ parti integranti ⊗